

**REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398**

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-7-2023

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 321.

(Pene per il corruttore).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**((281))**

-----  
AGGIORNAMENTO (281)

Il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), come modificato dalla [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#), ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà' se il fatto e' commesso da persona

sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.